



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 2 febbraio 2015

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 31 gennaio – 1° febbraio 2015 – Seconda giornata ritorno

Atalanta-Cagliari 2-1
Cesena-Lazio 2-1
Chievo Verona-Napoli 1-2
Genoa-Fiorentina 1-1
Milan-Parma 3-1
Palermo-Hellas Verona 2-1
Roma-Empoli 1-1
Sassuolo-Internazionale 3-1
Torino-Sampdoria 5-1
Udinese-Juventus 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 febbraio 2015, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 57

1) SERIE A TIM

Gare del 31 gennaio – 1° febbraio 2015 – Seconda giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

136/380



Gara Soc. ROMA – Soc. EMPOLI

Il Giudice sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 12.33 odierne) in merito al comportamento tenuto al 19° minuto del secondo tempo dal calciatore **Miralem Pjanic** (Soc. **Roma**) nei confronti del calciatore **Mario Rui Silva Duarte** (Soc. **Empoli**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le (poche) immagini televisive disponibili, riconducibili ad un'unica telecamera, documentano che, nella circostanza segnalata, al termine di un'azione d'attacco romanista, esauritasi in prossimità dell'area di rigore avversaria, il calciatore giallo-rosso veniva contrastato nel movimento, a notevole distanza dal pallone, dal calciatore empoiese che, in conseguenza del contatto, cadeva dolorante al suolo. L'Arbitro interrompeva il giuoco senza adottare alcun provvedimento disciplinare.

A tale proposito, il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 15.40 odierne) "...né il sottoscritto né i miei collaboratori abbiamo visto il contatto tra i due calciatori"

Le immagini televisive non consentono di esprimere un giudizio certo circa la rilevanza disciplinare della condotta segnalata.

E' certo, infatti, che il calciatore empoiese venne colpito sul lato destro del costato (salvo ipotizzare una incomprensibile simulazione); è anche del tutto presumibile che sia stato colpito dal braccio destro del Pjanic, ma dalle immagini televisive non può essere tratta una incontrovertibile valutazione circa la dinamica del movimento (una manata? un pugno? una spinta?), circa l'energia impressa e, soprattutto, circa la presumibile, ma non certa, intenzionalità lesiva, che connota la condotta violenta.

E poiché la sanzione disciplinare non può fondarsi su presunzioni possibilistiche,

P.Q.M.

delibera di non sanzionare il comportamento del calciatore **Miralem Pjanic** (Soc. **Roma**), in merito alla segnalazione del Procuratore federale.

* * * * *

Gara soc. UDINESE – soc. JUVENTUS

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 12.35 odierne) in merito al comportamento tenuto al 34° minuto del primo tempo dal calciatore **Carlos Tevez** (Soc. **Juventus**) nei confronti del calciatore **Thomas Heurtaux** (Soc. **Udinese**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore juventino, in prossimità dell'area di rigore avversaria ed a notevole distanza dall'azione in svolgimento, muovendosi nell'evidente ricerca di un favorevole posizionamento, con il braccio sinistro portato all'altezza della spalla, colpiva al capo il calciatore udinese, che cadeva dolorante al suolo. L'Arbitro interveniva immediatamente, sanzionando tale comportamento con un calcio di punizione.

Il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 15.11 odierne) "... su segnalazione dell'Assistente n. 1 sanzionavo con un calcio di punizione diretto il comportamento falloso del giocatore della Juventus n. 10 Tevez".

Tale valutazione, insindacabile nel merito da questo Giudice, rende la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità.

P.Q.M.

delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno sostenitori delle Società **Genoa, Milan, Napoli, Palermo e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 30.000,00 con diffida : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, effettuato un nutrito lancio di bottiglie di plastica piene d'acqua, accendini ed una moneta sul terreno di giuoco in direzione di un Arbitro addizionale, che non veniva colpito; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **CESENA** per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, lanciato una bottiglia di plastica piena d'acqua verso il portiere della squadra avversaria, che non veniva colpito; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BURDISSO Nicolas Andres (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DONKOR Isaac (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MANOLAS Konstantinos (Roma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

SANSONE Nicola Domenico (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.

SAPONARA Riccardo (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANDELKOVIC Sinisa (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BERARDI Domenico (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

CROCE Daniele (Empoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

DESTRO Mattia (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DI NATALE Antonio (Udinese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

FLORENZI Alessandro (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GAZZI Alessandro Carl (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

LICHTSTEINER Stephan (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SILVESTRE Matias Augustin (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZAZA Simone (Sassuolo): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CAPELLI Daniele (Cesena)

QUINTA SANZIONE

MARCHETTI Federico (Lazio)

NAINGGOLAN Radja (Roma)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

LUCARELLI Alessandro (Parma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

GOBBI Massimo (Parma)

SESTA SANZIONE

ASTORI Davide (Roma)

CIGARINI Luca (Atalanta)

DE SILVESTRI Lorenzo (Sampdoria)

PAROLO Marco (Lazio)

STURARO Stefano (Genoa)

VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina)

QUINTA SANZIONE

MEDEL SOTO Gary Alexis (Internazionale)

RANOCCHIA Andrea (Internazionale)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

PINILLA FERRERA Mauricio (Atalanta)

THEREAU Cyril (Udinese)

VALDIFIORI Mirko (Empoli)

SECONDA SANZIONE

BOTTA MONTERO Ruben Alejandro (Chievo Verona)

GONZALEZ HERNANDEZ Alejandro (Cagliari)
MISSIROLI Simone (Sassuolo)
VIDIC Nemanja (Internazionale)

PRIMA SANZIONE

DOS SANTOS Mauricio (Lazio)
MARIGA Mcdonald (Parma)
MARQUES PINTO Rafael (Hellas Verona)
SAVIOLA FERNANDEZ Javier Pedro (Hellas Verona)
VAN GINKEL Wulfert (Milan)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ICARDI Mauro Emanuel (Internazionale)
LONGO Samuele (Cagliari)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

DI CARLO Domenico (Cesena): per avere, al 42° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

MARAN Rolando (Chievo Verona): per avere, al 41° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE

ANDREINI Giovanni (Parma): per avere, al 26° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 2 FEBBRAIO 2015

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta